



Data di pubblicazione: 19/11/2018

Nome allegato: *CSA CS via Isonzo Riparazione strutturale 2018.pdf*

CIG: 76690013D4;

Nome procedura: *Direzione Provinciale INPS di Cosenza, stabile in via Isonzo 69/B.Lavori di ripristino strutturale di pilastri in c.a. del piano interrato.*

INPS



**DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
COORDINAMENTO REGIONALE TECNICO EDILIZIO
CATANZARO**

**DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI COSENZA
STABILE IN VIA ISONZO 69/B**

LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data: OTTOBRE 2018

PARTE I

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per l'esecuzione del ripristino strutturale di alcuni pilastri del piano interrato dello stabile in Cosenza, via Isonzo n. 69/B ad uso uffici distaccati della Direzione provinciale INPS.

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata:

- dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. n.145 del 19/04/2000);
- dal presente Capitolato Speciale;
- dal Regolamento per la disciplina dei contratti per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi dell'INPS;
- dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- dalle prescrizioni contenute nella lettera di invito.

La selezione per la ditta migliore offerente avviene mediante richiesta di offerta con la procedura di cui all'art. 36 comma 2. lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, cioè con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e a corpo per singoli componenti (vedi allegato 1/Bis - Lista delle categorie di lavoro e forniture), con l'avvertenza che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida.

La stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ricorrendo alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8 del Codice.

Alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare, nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiali impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto di revocare l'appalto quando le condizioni stesse non risultassero osservate.

Art. 2 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino strutturale di alcuni pilastri del piano interrato ad uso archivi dello stabile INPS in Cosenza, via Isonzo n. 69/B.

Per informazioni più dettagliate sull'appalto in argomento e per i chiarimenti tecnici la Ditta potrà contattare la Direzione Regionale INPS per la Calabria – Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio, via T. Campanella 11 - Catanzaro – tel. 0961/711768 - 711733, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per concordare il sopralluogo presso i locali interessati prima della formulazione dell'offerta - SOPRALLUOGO DA RITENERSI OBBLIGATORIO – deve essere inviata la richiesta tramite il portale della RDO sul MEPA al link “comunicazioni alla stazione appaltante”.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base di appalto è di € 31.147,00 (trentunomilacentoquarantasette/00) oltre IVA. L'importo sopra indicato è comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza da interferenza, pari a € 500,00 (cinquecento/00) non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza da interferenza è di € 30.647,00 (trentamilaseicentoquarantasette/00).

L'ammontare dell'offerta non può superare l'importo a base di appalto sopra indicato.

L'ammontare dell'appalto verrà determinato in sede di aggiudicazione in base all'offerta del prezzo più basso indicato dalla Ditta migliore offerente.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore ed accettati dall'Istituto, si intendono comprensivi di ogni onere generale e particolare per dare i lavori completi e conformi alle norme in materia ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Capitolato Generale d'Appalto.

Di conseguenza i suddetti prezzi unitari e l'importo complessivo dell'appalto non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'appaltatore nella compilazione dell'offerta.

Al fine di una esatta valutazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno effettuare le visite di sopralluogo che riterranno opportune per provvedersi di tutti quei dati ed elementi che occorrono per la formulazione dell'offerta.

Nell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare il limite di tempo massimo di validità dell'offerta stessa.

Qualora l'Istituto esercitando la facoltà di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordine di servizio della Direzione Lavori.

Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo che verrà indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Risulta, altresì evidente che delle opere e provviste appaltate **l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente, o far eseguire da altre Ditte**, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. **L'Appaltatore rinuncia in tal caso a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso.**

Art. 4 - NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le norme per la compilazione dell'offerta e la presentazione della stessa sono specificate nella lettera d'invito ad offrire e relativi allegati.

All'offerta deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, firmata dall'appaltatore, con la specifica delle caratteristiche tecniche dei materiali che si intendono installare, con l'indicazione per ciascuno della ditta produttrice, del prodotto e delle caratteristiche tecniche, allegando altresì per i materiali principali le schede tecniche e i dépliant illustrativi.

La qualità dei materiali indicati nella relazione tecnica costituiscono un minimo che l'appaltatore garantisce all'Istituto.

Nessun valore avrà la suindicata relazione agli effetti delle eventuali maggiori quantità e migliore qualità dei materiali che sarà effettivamente necessario impiegare per dare i lavori da eseguire completi e l'opera funzionante in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia; in nessun caso saranno ammesse carenze all'offerta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale e della normativa vigente.

ART. 5 - CONDIZIONI IN CUI VERRA' ESEGUITO IL LAVORO.

Nel redigere la propria offerta, nel valutare i prezzi e nel prendere visione dei locali interessati, la Ditta deve considerare le particolarità di esecuzione dell'appalto, esecuzione che potrà avvenire gradualmente ed anche a tratti senza per nulla interferire sullo svolgimento delle opere da parte di altre imprese eventualmente presenti in cantiere, per cui si intendono compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello stesso immobile.

Pertanto, nessun compenso la Ditta avrà a chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e del frazionamento del lavoro e dei tempi in cui potrà per necessità svolgersi.

Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra e quelle conseguenti agli oneri di cui al successivo art. 20 sono da intendersi inclusi nei prezzi unitari offerti e pertanto tutti a totale carico e cura dell'appaltatore.

Sarà onere della Ditta accertare le esatte caratteristiche delle opere oggetto dei lavori, le dimensioni e l'altezza dei locali e dei vani, gli eventuali ingombri (anche a soffitto e a pavimento), le difficoltà di trasporto e di custodia dei materiali, la natura dei lavori per tener conto delle modifiche e degli adattamenti da eseguire, nonché quanto altro necessario per l'esatta compilazione dell'offerta.

Pertanto, in caso di errata, parziale o incompleta valutazione e stima che può produrre una errata quantificazione dell'offerta, la ditta esonera espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore, prima di presentare l'offerta, dovrà accertarsi della possibilità di provvedersi nei termini contrattuali di tutti i materiali, apparecchi e accessori occorrenti: pertanto per qualsiasi omissione nella quale sia incorso l'Appaltatore al riguardo, non saranno ammesse né giustificazioni al riguardo, né sostituzioni rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato.

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO I.V.A. E SPESE VARIE

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla ditta che avrà offerto il miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari e a corpo per singoli componenti (vedi allegato 1/Bis - Lista delle categorie di lavoro e forniture),

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara procedendo al sorteggio di uno dei cinque metodi indicati all'art. 97 comma 2. del predetto Decreto.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante potrà chiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, e la congruità delle offerte stesse è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come indicato all'art. 97 comma 2 del predetto Decreto.

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Amministrazione appaltante provvede a comunicare alla ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto.

L'affidamento dei lavori sarà eseguito con un contratto d'appalto, che sarà registrato come per legge.

L'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'appalto in oggetto, è a carico dell'appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la gara di appalto, le spese di bollo e di registro per il contratto, per le richieste varie e per gli atti di gestione dell'appalto dalla consegna fino all'approvazione del collaudo.

Art.7 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

I documenti che fanno parte del contratto sono:

- il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici;
- il Capitolato Speciale;
- l'offerta della ditta;
- la scrittura privata di affidamento dei lavori (costituente il contratto);
- il piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall'appaltatore e dalle altre imprese esecutrici.

Art.8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'imprenditore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona di sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie.

Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso la Direzione regionale INPS di Catanzaro.

L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del suo rappresentante, pur essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benessere della Stazione appaltante, che può rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il motivo.

La Stazione appaltante, anche dopo concesso il benessere, può esigere dall'imprenditore il cambiamento immediato del suo rappresentante senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza perciò spettare indennità di sorta all'imprenditore.

Art.9 – SUBAPPALTI

In riferimento all'art. 105 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 non è prevista la facoltà di subappalto per le lavorazioni oggetto dell'appalto.

Art.10 - PIANO DI SICUREZZA

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è parte integrante del contratto di appalto.

L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, deve presentare all'Istituto il Piano Operativo di Sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale.

Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art.108 del D.lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- la Stazione appaltante ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art. 9;

- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, e con le modalità precisate con il presente articolo, **per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione**, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, **viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;**

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata con A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riapalto dei lavori di completamento.

In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per il relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di raccomandata A.R. a cura della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento **o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e in relazione all'esercizio di tale facoltà previsto nella lettera di invito.**

L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione

d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dalla Stazione appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento di tale immissione in possesso del cantiere dopo il riappalto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto - oppure a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

a). l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione di riappalto, o di affidamento ai sensi dell'110 del D.lgs. n. 50/2016, sopra richiamato e l'importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;

b). l'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c). il maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e dell'eventuale danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.

Art.12 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione di € 623,00 pari al 2% dell'importo a base di appalto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 del Codice.

La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art.13 e deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La polizza fidejussoria costituita per la cauzione provvisoria dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente.

Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Non prevista.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA.

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte la Stazione appaltante provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto.

L'importo della cauzione definitiva è fissato in misura pari al 10% dell'importo contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il deposito può essere costituito:

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure:

- in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dalla Stazione appaltante; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del deposito;

Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale costituito.

La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole:

"La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del regolare versamento dei contributi assicurativi.

La Società fidejubente rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile.

Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro 15 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la ditta contraente."

ART. 14 - ASSICURAZIONI

E' onere dell'Appaltatore, da considerarsi anch'esso compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto, stipulare le polizze assicurative, concesse esclusivamente da un Istituto assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, contro i rischi di responsabilità civile totale, incendio e scoppio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, verso terzi, il personale dell'INPS presente nell'immobile interessato dai lavori e il fabbricato, con il massimale minimo di € 500.000,00 unico e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati con somma assicurata corrispondente all'importo del contratto.

Le polizze sopra indicata devono riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del premio per il periodo indicato e devono essere esibite al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante la stipula delle suddette polizze.

ART. 15 - DIREZIONE DEI LAVORI.

La Direzione e la Vigilanza diretta sui lavori sarà svolta da un professionista del Coordinamento Regionale Tecnico edilizio della Direzione regionale INPS per la Calabria, via T. Campanella - Catanzaro.

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persone da designarsi, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, a tali persone l'impresa sarà tenuta a far capo, in assenza della D.L., per ogni incombenza relativa alla D.L. stessa.

Esse avranno facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenessero inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare.

Esse forniranno alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla D.L. le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc., necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà la D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.

Al Direttore dei Lavori è affidata la responsabilità, per conto dell'Istituto, dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 - PROGRAMMA DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Entro sette giorni dalla firma per accettazione del contratto l'Appaltatore presenterà per l'approvazione da parte della Direzione dei lavori il **Programma dei lavori**, comprendente le seguenti voci:

- sequenza delle lavorazioni e delle zone di intervento (singole aree di cantiere) interessate;
- durata delle singole lavorazioni.

In fase di stesura del programma dei lavori dovranno essere concordate con la D.L. le zone di intervento e le fasi di lavorazione per ottimizzare il regolare andamento dei lavori e ridurre al minimo il disagio per gli inquilini degli appartamenti del condominio.

Il programma dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore dei lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione.

Art. 17 - ACCETTAZIONE DELLE OPERE

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni previste nell'appalto a perfetta regola d'arte, in particolare **ciascuna lavorazione dovrà essere eseguita da operai qualificati o specializzati nella specifica categoria del lavoro stesso**. Il Direttore dei lavori eseguirà le necessarie verifiche.

Ciascuna lavorazione sarà ammessa alla contabilità solo dopo l'accettazione da parte della D.L. L'appaltatore ha l'obbligo di demolire, smontare e rifare a totale sua spesa i lavori che, a giudizio del Direttore dei lavori, siano stati eseguiti senza la necessaria diligenza o adoperando materiali non rispondenti alla qualità e caratteristiche prescritte.

In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di eliminare i difetti o di rifare le lavorazioni o sostituire i materiali non accettati, **il Direttore dei lavori non ammetterà alla contabilità le lavorazioni o opere non approvate ed applicherà una detrazione pari al doppio del corrispondente importo di contabilizzazione delle opere stesse**.

ART. 18 - CAMPIONI

Le modalità di presentazione e la designazione dei campioni delle apparecchiature e dei materiali da impiegare risultano determinate come segue:

- la Ditta appaltatrice dovrà, entro dieci giorni dalla lettera di aggiudicazione, allestire in cantiere i campioni di tutti i materiali e componenti da fornire in opera, corrispondenti a tutte le prescrizioni del Capitolato;
- i campioni richiesti dovranno essere depositati, a cura e spese della Ditta appaltatrice, nei modi e nei luoghi che l'istituto indicherà;
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice ulteriori campionature e certificazioni di qualità di componenti, materiali o lavorazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- la Stazione appaltante ha facoltà di eseguire o far eseguire prove sui materiali apparecchiature e componenti offerti e di richiedere alla Ditta appaltatrice certificazioni di qualità e delle caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi, al fine di accertarne la rispondenza a tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

La Ditta è tenuta a reintegrare i campioni che, in conseguenza dell'effettuazione di prove tecnologiche, fossero andati distrutti.

I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione dei lavori, detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta approvazione del collaudo.

Art. 19 - CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI
TERMINE DI ULTIMAZIONE - PENALITA'

E' contrattualmente stabilito che la consegna dei lavori da parte della Direzione dei lavori potrà essere disposta per uno qualunque dei giorni successivi all'aggiudicazione e comunque entro 45 giorni dal contratto .

La consegna dei lavori sarà comunque effettuata dopo la presentazione da parte della Ditta aggiudicataria e l'accettazione da parte della D.L.:

- del Programma dei lavori;
- del Piano Operativo della Sicurezza dell'appaltatore e delle altre imprese esecutrici.

Nel relativo verbale sarà indicato il nominativo del rappresentante dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato.

Contestualmente alla consegna dei lavori la Ditta dovrà comunicare i seguenti nominativi:

- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento dei lavori e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

La durata complessiva dei lavori è stabilita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi ed è computata dalla data del verbale di consegna.

E' contrattualmente stabilito che la Direzione dei Lavori potrà disporre la sospensione dei lavori per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di sessanta giorni; è prevista inoltre una sospensione di trenta giorni nel periodo luglio-agosto; dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui all'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto (DPR 145/2000) che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso un quarto della durata totale dell'appalto, o sei mesi complessivi, e non dipendano da cause naturali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà applicata **una penale pari all' 1,0 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale.

Le penali sono dedotte dall'importo dei singoli pagamenti in acconto. E' in ogni caso esclusa la possibilità di restituzione totale o parziale della penale.

A giustificazione di eventuali ritardi la ditta assuntrice non potrà invocare ritardi causati da fornitori o subappaltatori, se essa non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla D.L. il ritardo causatole, richiedendone la constatazione in contraddittorio. Altresì non potranno essere portati a giustificazione eventuali ritardi dovuti ad esigenze connesse alla necessità di garantire comunque, durante le lavorazioni, il normale andamento dell'attività degli uffici.

Per ciascuna inadempienza alle misure di sicurezza previste dal Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici o dalle norme vigenti in materia di sicurezza o per la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.20 per garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree di cantiere, **l'appaltatore sarà invitato formalmente ad attuare tempestivamente le misure previste e verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00).**

Art. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE.

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza e direzione degli operai dell'Impresa addetta ai lavori; per trasporto a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature e successivi trasporti nell'ambito del cantiere; per eventuale magazzino e custodia in cantiere in locale adatto, messo a disposizione dall'Istituto.

L'impresa si obbliga altresì a dotare il personale di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la migliore e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in cantiere il numero di operai richiesto dalla importanza del lavoro e dal termine di ultimazione convenuto con l'Istituto e precisato in sede di ordinazione.

Sono a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli oneri derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore durante il corso dei lavori, anche i seguenti:

- l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi, la Stazione appaltante può trattenere in occasione dei pagamenti del presente appalto, un importo fino al 40% (quaranta per cento) delle somme dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato agli obblighi di sua spettanza;

- sono a carico dell'appaltatore l'espletamento delle pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la sistemazione del cantiere e per la esecuzione dei lavori;

- l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla esigenza di non creare disturbo ed impedimento alla normale attività degli uffici presenti nello stabile. Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura della Sede INPS;

- la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento, nonché l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali di rifiuto e delle attrezzature della ditta entro un mese dalla ultimazione dei lavori;

- i rilievi, le misurazioni, ecc., prima dell'esecuzione delle opere, restando la Ditta unica responsabile delle misure effettuate;

- tutte le spese ed oneri, derivanti dall'esecuzione di qualsiasi prova e controllo sui materiali o sulle opere che la D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari per accertarsi della qualità dei prodotti e della rispondenza alle norme contrattuali;

- le spese per la creazione di scomparti o baracche quali deposito materiali e spogliatoio operai;

- ogni e qualsiasi tassa o contributo necessari per la esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con esclusione dell'I.V.A.;

- il provvisorio smontaggio ed il rimontaggio di parti sanitarie, termiche, infissi interni ed esterni esistenti, l'eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai materiali deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni oggetto dell'appalto, e successiva nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della Direzione lavori;

- la protezione mediante fasciature, coperture, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;

- l'appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti e quelle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati e per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 19/3/1956 n. 302 e dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

- ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, furti o danni di qualsiasi genere ricadrà sull'appaltatore restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori;

- le eventuali prove e saggi che potranno essere ordinati dalla Direzione lavori, per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi, dovranno essere eseguiti, a cura e spese dell'appaltatore, presso Laboratori di Istituti Universitari e di Pubbliche Amministrazioni che dovranno rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di legge.

Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere:

- alla custodia dei materiali giacenti in cantiere;

- alla Direzione tecnica del cantiere mediante un tecnico di gradimento dell'Istituto;

- all'installazione e all'uso di eventuali tiri in alto esterni ed interni al fabbricato per il trasporto dei materiali, restando inteso che l'eventuale uso di percorsi interni al fabbricato potrà essere effettuato solo dopo preventiva autorizzazione della Direzione lavori;

- all'allaccio e trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite dall'INPS, in qualità di locatario dell'immobile;

- all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte le opere con il rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti;

- alla manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;

- all'esposizione prima dell'inizio dei lavori, secondo le vigenti norme in materia, del cartellone contenente i più salienti dati riguardanti i lavori da eseguire;

- in generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

Tutti gli oneri sopra riportati sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto e pertanto la Ditta nulla potrà richiedere per gli oneri sopra citati.

La D.L. può disporre che particolari lavorazioni siano eseguite fuori dall'orario di apertura degli uffici o eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale orario di lavoro (straordinario o festivo).

La Ditta pertanto dichiara di non avere ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga formalmente a svolgere i lavori con la successione che verrà tempestivamente prescritta dalla D.L., nell'intento di ottenere che tutti i lavori oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità e secondo il programma stabilito dalla D.L. al momento della consegna dei lavori stessi.

Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura dello stabile INPS interessato.

Nella redazione del programma dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto che i lavori vengono eseguiti in uno stabile in cui sono presenti impiegati. E' previsto pertanto che le singole aree di cantiere, qualora interferiscano con le aree ad uso uffici, siano separate da barriere di delimitazione costituite da pareti provvisorie in cartongesso o in materiale plastico pesante, al fine di impedire l'accesso alle persone estranee alle aree di cantiere, evitare il passaggio della polvere e dei residui di lavorazioni negli ambienti di lavoro e limitare il disturbo provocato dal rumore.

Dovrà altresì essere evitata qualsiasi interferenza di percorsi tra gli uffici e le aree di cantiere che verranno di volta in volta costituite. Nel corso delle lavorazioni di foratura di pareti e solai, realizzazione di tracce e altro, dovranno essere asportati tempestivamente con aspiratori e altri mezzi idonei i residui di lavorazione, per garantire la pulizia del cantiere ed evitare disturbo o dispersione di residui di lavorazione negli ambienti di lavoro.

In ogni singola area di cantiere l'appaltatore provvederà a lavoro ultimato ad eseguire la pulizia delle zone interessate, la rimozione delle protezioni e la riconsegna delle aree stesse al funzionario dell'Ufficio Risorse strumentali incaricato.

Gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure e cautele sopra indicate, essendo contrattualmente stabilite, sono a carico dell'appaltatore e non danno diritto a pretendere indennità speciali di nessun genere.

Art. 21 - DANNI ALLE OPERE E AI MATERIALI

L'appaltatore solleva espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere ovvero posti in opera.

In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta ultimazione, l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati.

Inoltre la Ditta verrà dichiarata responsabile per ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno comunque causare a terzi, intendendosi quindi

obbligata la Ditta mesesima a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

Con riferimento all'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto DPR 145/2000, si esclude qualsiasi compenso nei casi di danni causati da forza maggiore.

Con riferimento all'art. 166 del D.P.R. 201/2010 e s.m.i., si esclude qualsiasi compenso nei casi di danni causati da forza maggiore.

Art. 22 - VERBALE DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il verbale di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dei lavori, questa mediante ordine di servizio prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà un termine perentorio per la loro esecuzione, **senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.**

Trascorso inutilmente anche tale tempo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare rescisso il contratto o di eseguire il completamento dei lavori in danno, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato.

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data dell'effettiva ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato di ultimazione.

Art. 23 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, pari all'importo contrattuale; non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 24 - MODIFICHE AL PROGETTO

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione rispetto a quanto convenuto in sede di ordinativo, salvo che esse varianti, richieste dalla Stazione appaltante o prospettate dalla ditta non vengano precisate o concordate per iscritto.

Tali eventuali modifiche, tempestivamente ordinate, prima cioè di quella parte di lavoro che dovrà essere modificata, saranno a carico della ditta, sempreché dette modifiche non comportino maggiore impiego di materiali e mano d'opera rispetto al progetto originario.

Se invece le modifiche comportano maggiore impiego di manodopera il lavoro sarà retribuito secondo l'elenco prezzi allegato all'offerta e ricorrendo alla formulazione di nuovi prezzi per le voci non previste.

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire quei nuovi lavori non previsti, che riterrà opportuni nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'opera, senza che l'appaltatore possa ricusarsi di eseguirli o trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi extra contrattuali.

In tal caso troveranno applicazione i prezzi unitari dell'elenco allegato all'offerta che si intendono comprensivi di ogni opera principale ed accessoria e di ogni onere conseguente onde consegnare le opere complete e funzionanti.

ART. 25 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA.

I lavori e le somministrazioni in economia la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta a volta impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia sono stabiliti con le modalità seguenti:

- 1) MERCEDI OPERAIE - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità lavorative (secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera e che dovrà in ogni caso essere esibito alla Direzione dei Lavori) sarà accreditato all'Appaltatore l'importo della mano d'opera desunto dalle tabelle della C.C.I.A.A. della provincia di Catanzaro;
- 2) MATERIALI E NOLI - Saranno accreditati all'appaltatore gli importi risultanti dalle fatture quietanzate dei fornitori maggiorate del 23% per spese generali e utile d'impresa.
- 3) Sulle maggiorazioni per spese generali e utile d'impresa sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo a base di gara.

Art. 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della contabilità delle lavorazioni eseguite.

Il pagamento dell'ultima rata a saldo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dei lavori sarà eseguito dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino strutturale e dopo la consegna della dichiarazione dell'appaltatore di esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni del produttore dei materiali.

La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. Si procederà al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria costituita ai sensi del predetto art. 103 comma 6, soltanto dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a Euro 15.000,00 (ventimila/00).

Agli stati d'avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, la relativa quota percentuale degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Sull'importo netto di ciascuno stato d'avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi dell'art.7 comma 2 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

E' espressamente esclusa la contabilizzazione negli stati d'avanzamento dei materiali a piè d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori.

A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di rispondenza necessarie, nonché per tutte le verifiche occorrenti anche in sede di collaudo.

Art.27 - COLLAUDO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, il collaudo avrà luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ed approvato entro i successivi due mesi. Nel caso non venga approvato nei termini indicati e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione definitiva e di quelle trattenute a titolo di garanzia.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione; l'appaltatore risponde fino al collaudo definitivo per le difformità ed i vizi dell'opera.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 dopo l'emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo.

Le spese di ripristino conseguenti ai danneggiamenti effettuati in sede di collaudo per accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della ditta fornitrice; qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche le relative spese sono a carico della ditta.

Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In riferimento all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, è escluso il deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al giudice ordinario.

In riferimento al predetto articolo per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la costituzione del collegio di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - GARANZIA

Per la durata di due anni a far tempo dalla data di emissione del certificato di collaudo l'appaltatore garantisce l'Istituto appaltante per le difformità, i vizi e i difetti che in qualsiasi grado diminuissero l'uso e l'efficienza dell'impianto e che non si fossero precedentemente manifestati.

Ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti.

Per il periodo sopra indicato l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle opere, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a quelle prestazioni che fossero richieste di conseguenza.

Di tale impegno l'appaltatore formulerà accettazione scritta nell'offerta di gara.

PARTE II

Art. 30 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori consistono nell'esecuzione di interventi di ripristino strutturale di circa 15 pilastri di dimensioni 150x150x250h cm in c.a. ubicati al piano interrato ad uso archivi dello stabile di proprietà INPS in Cosenza, via Isonzo n. 69/B.

L'immobile è stato realizzato nel 1936 ed ha struttura portante mista con muri perimetrali in muratura portante e struttura verticale interna con pilastri in c.a.

I pilastri sui quali è necessario intervenire presentano alla base l'intonaco e il copriferro ammalorati e l'armatura in acciaio corrosa.

Nelle linee generali i lavori consistono in:

- demolizione dell'intonaco di rivestimento per l'altezza necessaria per l'esecuzione dell'intervento;
- eliminazione del calcestruzzo di copriferro deteriorato;
- messa in opera di armature ad aderenza migliorata in sostituzione di quelle attuali corrose;
- rifacimento del copriferro e ripristino della sezione in calcestruzzo con malta cementizia spruzzabile o colabile, fibrorinforzata, a ritiro controllato, ad alta resistenza;
- applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza per il rinforzo strutturale FRP, per cerchiare i pilastri;
- rifacimento dell'intonaco;
- tinteggiatura.

I pilastri sui quali è necessario eseguire l'intervento di ripristino strutturale sono circa 15. La D.L. stabilirà l'ordine con il quale si interverrà sui pilastri, e gli interventi dovranno essere eseguiti su un pilastro per volta, secondo le indicazioni che saranno date dalla D.L.

L'intervento previsto su ciascun pilastro è un intervento tipo, che sarà adattato allo stato di conservazione del singolo pilastro.

L'appaltatore terrà conto nella formulazione dell'offerta della sequenza delle operazioni da eseguire e del tipo di intervento previsto.

I materiali da utilizzare per l'esecuzione dei lavori sopra indicati devono essere certificati e devono essere prodotti da aziende in possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

Lavorazioni da eseguire:

1. Demolizione dell'intonaco di rivestimento di pilastri e pareti, da eseguire a mano, senza mezzi meccanici, per portare a nudo i pilastri in c.a. e, dove necessario per l'esecuzione dell'intervento, demolizione di porzioni di pareti di qualsiasi tipo che si attestano sui pilastri stessi. E' compresa l'adozione di tutte le cautele necessarie per non aggravare lo stato di degrado dei pilastri sui quali si interviene.
Compreso ogni materiale, attrezzatura, onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto a rifiuto e il conferimento in discarica

autorizzata, compresa l'attestazione di smaltimento rilasciata dalla discarica. Criterio di misura a metro quadrato di superficie effettiva di intonaco o striscia di parete demolito.
Quantità presunta: 65 m².

2. Demolizione come sopra, ma del calcestruzzo del copriferro e dello strato di calcestruzzo sottostante al copriferro fino alla profondità in cui il calcestruzzo stesso è integro. E' compresa l'adozione di tutte le cautele necessarie per non aggravare lo stato di degrado dei pilastri sui quali si interviene.

Compreso ogni materiale, attrezzatura, onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Criterio di misura a metro quadrato di superficie effettiva delle facce del pilastro oggetto dell'intervento.

Quantità presunta: 50 m².

3. Demolizione come sopra, ma del pavimento e del massetto intorno al pilastro per una larghezza di circa 20 cm e profondità fino alla soletta portante in c.a. Criterio di misura a metro lineare del perimetro del pilastro.

Quantità presunta: 90 m.

4. Fornitura in opera di barre di armatura in acciaio per c.a. B450C diametro $\phi = 20$ lunghezza circa 200 cm, per la realizzazione dell'armatura verticale integrativa o sostitutiva dei ferri longitudinali corrosi esistenti. Realizzazione di fori di diametro $\phi = 22$ con trapano di idonea potenza, a bassa velocità e senza uso di percussione, lungo il perimetro del pilastro ed entro lo spessore del copriferro originario, fino ad una profondità di almeno 100 cm dalla base del pilastro, e comunque fino al raggiungimento e foratura delle sottostanti travi di fondazione. Infilaggio delle barre di armatura sopra descritte nei fori eseguiti previa iniezione nei fori stessi di ancorante chimico bicomponente idoneo per ferri di richiamo, chimicamente compatibile con l'acciaio e il calcestruzzo. L'ancorante utilizzato dovrà essere testato, munito di certificazione e di scheda di prodotto da presentare alla D.L. per la preventiva approvazione. Le barre saranno infilate con l'interasse che sarà indicato dalla D.L. per una profondità di ancoraggio di almeno 100 cm e fermate sulle facce del pilastro con staffe in acciaio.

E' compresa l'adozione di tutte le cautele necessarie per non aggravare lo stato di degrado dei pilastri sui quali si interviene.

Compreso ogni materiale, attrezzatura, onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Criterio di misura a chilogrammo delle armature longitudinali in acciaio messe in opera, comprese e compensate nel prezzo unitario le lavorazioni, i materiali sopra descritti e gli sfridi.

Quantità presunta: 2.350 kg.

5. Fornitura in opera di staffe in acciaio da c.a. $\phi = 8$. Le staffe saranno montate sul perimetro del pilastro e saranno chiuse sulle armature longitudinali, con sovrapposizione a chiusura dei bracci delle staffe di minimo 20 cm e saldatura dei tratti sovrapposti. Le staffe possono essere montate con due spezzoni a C a tre braccia e fissate con saldatura sulle due sovrapposizioni. Le staffe saranno fissate alle barre longitudinali con legature o, dove non è possibile, con saldatura.

Compreso ogni materiale, attrezzatura, onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Criterio di misura a chilogrammo delle staffe in acciaio messe in opera, comprese e compensate nel prezzo unitario le lavorazioni, i materiali sopra descritti e gli sfridi.

Quantità presunta: 366,80 kg.

6. Fornitura in opera di malta cementizia spruzzabile o colabile, fibrorinforzata, a ritiro controllato, ad alta resistenza, idonea per ripristini e ricostruzione dei pilastri in c.a., ripristinando le parti di calcestruzzo eliminate e il copriferro di 2 cm. La malta utilizzata dovrà essere testata, munita di certificazione e di scheda di prodotto da presentare alla D.L. per la preventiva approvazione. Compreso la casseratura necessaria e ogni materiale, attrezzatura, onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Criterio di misura a metro quadrato di superficie esterna finita effettiva di pilastro.
Quantità presunta: 65 m².

7. Fasciatura dei pilastri con tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza, idoneo per applicazioni a secco, per il rinforzo strutturale FRP in situ in classe 210C dei pilastri. La fasciatura sarà applicata dall'estradosso della soletta portante in c.a. (base del pilastro) fino ad un'altezza di 150 cm dal piano del pavimento. Il tessuto sarà applicato da maestranze specializzate, utilizzando la resina e seguendo le modalità operative prescritte dal produttore nel manuale di preparazione ed installazione. Il tessuto e la resina dovranno essere testati, muniti di certificazione e di scheda di prodotto da presentare alla D.L. per la preventiva approvazione. Compreso ogni materiale, accessorio, attrezzatura, sovrapposizioni, sfridi, oneri e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. A fine lavoro l'appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'esecuzione della preparazione ed installazione dei materiali secondo le raccomandazioni e prescrizioni del produttore. Criterio di misura a metro quadrato di superficie esterna finita effettiva di pilastro.
Quantità presunta: 65 m².

8. Lavori edili di ripristino della striscia di massetto e di pavimento in piastrelle in vinile demoliti lungo il perimetro dei pilastri. Compreso ogni materiale, lavorazione, onere e magistero per eseguire il lavoro completo a regola d'arte. Criterio di misura a metro lineare del perimetro del pilastro.
Quantità presunta: 90 m.

9. Intonaco civile liscio a tre strati per interni, in malta comune eseguito su pareti e pilastri, dello spessore complessivo non inferiore a 2 cm, eseguito previa bagnatura delle superfici, predisposizione di punti e guide e fornitura in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato; esecuzione degli strati di arriccio, di ingrosso e finito a frattazzo. Compresi scala, trabattello e ogni materiale, onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Criterio di misura a metro quadrato della superficie esterna netta del pilastro.
Quantità presunta: 65 m².

10. Preparazione del fondo di superfici orizzontali e verticali in muratura con incamiciatura delle porzioni di parete e dei pilastri sui quali è stato realizzato il nuovo intonaco e successiva imprimitura di primer specifico isolante e fissativo per dare la superficie pronta per il successivo trattamento di tinteggiatura. Tinteggiatura a due mani a coprire, a rullo o pennello secondo quanto indicato dalla D.L., in tinta unica chiara con idropittura sulle porzioni di parete e sui pilastri sopra indicati. L'idropittura dovrà essere di tipo lavabile per esterni, di primaria marca, il cui produttore è dotato di un sistema di qualità aziendale ISO 9001, diluita non

oltre il 50% del valore massimo dichiarato dal produttore. Compreso il trabattello e ogni materiale, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Criterio di misura a metro quadrato della superficie esterna netta di pilastro o parete.
Quantità presunta: 65 m².

ART. 31 – LAVORI AGGIUNTIVI

Per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi e lavorazioni non previsti nei precedenti articoli, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dei lavori, si farà riferimento, in ordine:

1. ai prezzi ottenuti ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
2. al Prezziario della Regione Calabria per il Settore dei LL.PP. Approvato con delibera della Giunta Regionale Calabria, pubblicato sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, in vigore alla data di presentazione dell'offerta, applicando il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da interferenza;
3. al Prezziario "Prezzi Informativi per l'edilizia" edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile pubblicato alla data di presentazione dell'offerta, applicando il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
4. per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, la lavorazione sarà compensata con il prezzo ottenuto dal listino ufficiale del produttore del materiale o del componente, presentato dall'appaltatore, maggiorato del 25% per spese generali, utile d'impresa e manodopera, sul totale sarà applicato il ribasso percentuale sopra indicato.
5. per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, in caso di non disponibilità del listino ufficiale del produttore, la lavorazione sarà compensata con il prezzo rilevato dalle fatture emesse dal fornitore per il materiale o componente fornito all'appaltatore, presentate dal medesimo, maggiorato della percentuale di incidenza della manod'opera rilevata dai prezziari indicati ai precedenti punti 2. o 3. per lavorazioni similari, il tutto con l'ulteriore aumento del 25% per spese generali e utile d'impresa, sul totale sarà applicato il ribasso percentuale sopra indicato.

* * *

L'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto appaltatore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 9 – Subappalti; Art. 11 – Risoluzione del contratto; Art. 13 - Cauzione definitiva; Art. 17 – Accettazione delle opere; Art. 19 – Consegna, durata dei lavori, termine di ultimazione – Penalità; Art. 20 – Oneri a carico dell'appaltatore, conservazione e manutenzione delle opere; Art. 26 – Pagamenti in acconto; Art. 28 – Definizione delle controversie; Art. 29 - Garanzia.

L'Appaltatore
